

STATUTO

JOYFUL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUMEZZANE BS VIA
SANT'ANTONIO 54

Numero REA: BS - 573209

Codice fiscale: 03910880982

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto in data 5.5.2017 n. 51154/26603 di rep. Not. Rebuffoni



Notaio Antonella Rebuffoni

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, lettera b) della L. 381/91 è costituita, una società cooperativa sociale

"JOYFUL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede legale nel Comune di **Lumezzane (BS)** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; invece spetta ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art.4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art.5 (Oggetto sociale)

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente - anche se non esclusivamente - ad adolescenti, giovani, persone che vivono situazioni di bisogno, di disagio, di emarginazione, in particolare tossicodipendenti o ex tossicodipendenti.

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività, suddivise per ambiti:

1. *AMBITO SOCIO-SANITARIO, SOCIO-ASSISTENZIALE E DELLA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI CORRELATI ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE*

La Cooperativa intende promuovere, in collaborazione con i centri a ciò abilitati:

- la nascita di nuove strutture intermedie e comunità, in base alle necessità e ai bisogni dei soci; stimolare le istituzioni pubbliche sanitarie e socio-assistenziali a sviluppare le strutture intermedie psichiatriche già costituite nell'ambito dei servizi di salute mentale nel territorio bresciano, attraverso il potenziamento delle risorse umane, economiche e finanziarie ad esse destinate; collaborare con il personale dei servizi di salute mentale e degli altri Enti pubblici competenti per il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali erogati dagli stessi nel campo della tutela della salute mentale;
- la gestione delle risorse della Cooperativa per l'ottimale sviluppo delle potenzialità terapeutiche, riabilitative e reintegrative delle strutture intermedie avviate;
- l'attivazione delle iniziative che, valorizzando l'identità del singolo amico-ospite-utente delle strutture intermedie, ne perseguano il processo di autonomia ed emancipazione, per il pieno raggiungimento del benessere psico-fisico;
- la promozione delle iniziative volte alla gestione del tempo libero e incontri di sostegno individuali e/o familiari anche presso il domicilio;
- la promozione delle iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona con problemi di dipendenza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti

2. *AMBITO DELLA SOLIDARIETA'*

In tale ambito la Cooperativa intende:

- diffondere una cultura che si opponga a istanze emarginanti ed escludenti, lesive della salute psichica del cittadino, promuovendo conferenze, mostre, pubblicazioni, convegni e seminari di studio e ricercare la più ampia convergenza delle istituzioni

politiche, culturali, scientifiche, economiche, sociali e sindacali per la comune individuazione e rimozione degli elementi ambientali, sociali, culturali e psicologici nocivi;

- promuovere attività di studio, programmazione e realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati, di progetti mirati alla prevenzione del disagio e della emarginazione;
- promuovere azioni preventive del disagio sociale;
- svolgere attività di prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento tra enti, aspetti culturali;
- fornire vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento;
- consentire la fruizione di strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette, appartamenti protetti, centri di ascolto, ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili;
- assicurare il coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti;
- promuovere iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti;
- fornire accompagnamento e sostegno nel reinserimento sociale (ricerca casa, lavoro, eccetera);
- favorire il sostegno e il reinserimento di soggetti a rischio;
- creare comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà anche privi della cittadinanza italiana;
- creare centri diurni di prima accoglienza e similari, centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed anche non cittadini italiani;
- svolgere attività di formazione e consulenza;

3. AMBITO DELLA TUTELA DEI MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI

In tale ambito la Cooperativa intende:

- promuovere attività di studio, programmazione e realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati, di progetti mirati alla crescita dei giovani ed alla valorizzazione del protagonismo giovanile;
- promuovere attività di animazione del territorio, attività educativa di strada e attività di formazione e consulenza;
- creare centri di ascolto e consulenza (counseling) come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
- promuovere iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso e per conto di altri gruppi ed enti nonché ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Durante l'erogazione dei servizi socio-educativi e/o assistenziali, sarà possibile svolgere attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica e educativa.

In relazione a ciò e a titolo di esempio, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati;
- lavorazioni a favore di terzi con mezzi propri;
- attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

- erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

4. AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE

In tale ambito la Cooperativa intende:

- promuovere corsi di formazione e aggiornamenti con operatori, per volontari, per familiari, con finalità prettamente psico-spirituali, atte a migliorare la capacità di relazione;
- promuovere corsi di formazione con contenuti e programmi attinenti al raggiungimento dello scopo sociale.
- promuovere e favorire l'accesso alla formazione di tutti i cittadini ed in particolare delle persone svantaggiata, in particolare attraverso l'informazione, la pubblicizzazione e la promozione delle iniziative di educazione permanente promosse dalla Cooperativa, l'organizzazione di seminari e congressi su tematiche nell'ambito dell'educazione permanente.

5. AMBITO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

In tale ambito la Cooperativa intende promuovere:

- lo sviluppo e la gestione di attività lavorative;
- iniziative volte alla qualificazione professionale;
- attivazione di laboratori artigianali;
- percorsi per la formazione dei soci della Cooperativa;
- percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati cui la Cooperativa si rivolge;
- strumenti per la comunicazione e l'informazione;
- momenti specifici di confronto, ascolto, condivisione, aggregazione;
- iniziative tese a divulgare l'esistenza della Cooperativa alla quale è possibile associarsi liberamente nella condivisione degli scopi sociali.

La Cooperativa, per favorire l'interazione con il territorio, promuove:

- il radicamento e l'attenzione alla propria realtà territoriale, ecclesiale, sociale, produttiva;
- collegamenti con le realtà industriali, artigianali, commerciali e con altre cooperative al fine di potenziare ambiti, capacità ed inserimenti lavorativi;
- interventi per la costruzione di relazioni significative fra le persone svantaggiate e la comunità di appartenenza;
- una fattiva collaborazione all'interno di percorsi di prevenzione e formazione proposti dalla comunità educante;
- iniziative di sensibilizzazione e informazione sugli scopi sociali, sui temi della solidarietà, condivisione, cooperatività;
- progetti sperimentali in ambito lavorativo-produttivo anche in collaborazione con realtà esterne alla cooperativa stessa per l'inserimento e la qualificazione delle persone svantaggiate;
- possibilità di ampliamento del proprio organico in funzione del raggiungimento degli scopi sociali;
- ogni altra attività lavorativa che possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- il collegamento con gruppi, cooperative, associazioni, enti per la realizzazione degli scopi sociali.

Per il conseguimento dei suddetti scopi la Cooperativa potrà svolgere le seguenti

attività:

- lavorazioni manifatturiere in genere, assemblaggio o altre lavorazioni esternalizzate;
 - altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, facchinaggio;
 - fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, gestione di call center, servizi internet;
 - gestione sia diretta, sia congiunta, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa dei lavori di cui alla Legge 104/94 come classificati dal D.P.R. 34/2000 (lavori e opere pubbliche);
- assumere la gestione di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione;
- commercializzare prodotti inerenti lavorazioni artigianali proprie o di altre cooperative sociali;
 - gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, rivolta sia ai soci che a quanti partecipano alle attività della Cooperativa o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possano portare giovamento;
 - gestire servizi educativi e risocializzanti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della L. 381/1991 che devono costituire almeno il 30% (trenta) per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) i soci volontari di cui ai successivi articoli 19, 20 e 21 del presente statuto, quali definiti dall'art. 9 della L. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa (e per essa dall'assemblea dei soci) per la totalità dei soci.

Ai sensi dell'art. 11 L. 381/1991, possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere socie le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese identiche o affini a quella della cooperativa, che per l'oggetto, l'ubicazione, o altre circostanze si pongano in posizione di concorrenza o conflitto con la cooperativa medesima.

Non possono altresì in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; essa terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 7 (Categoria speciale di soci cooperatori)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori

Art. 8 (Domanda di ammissione)

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado, anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale, dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento d'identità;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite di legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, lo stato e la data di costituzione, codice fiscale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra indicati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'art. 6 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 10 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa

deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) al versamento di eventuali altri contributi a fondo perduto che l'organo amministrativo, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6 inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 12 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri

sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure

che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 16 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 27, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centootanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 19 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 20 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero centesimi) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci operatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 21 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 20; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 1(uno) mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima

nei casi previsti dal precedente art. 15, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 22 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 23 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero centesimi).

Art. 24 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 25 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale

conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla stesura del progetto di bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice

civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica professionale;
- c) i compensi erogati.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI

Art. 30 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale dei conti;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo, al collegio sindacale e/o al revisore legale dei conti;
- e) approva i regolamenti interni;

f) delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e/o revisore legale dei conti;

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi sopra indicati.

La decisione dei soci, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto sociale e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 30 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) di tutti i voti.

Art. 33 (Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno

avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 34 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 6 è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII Amministrazione

Art. 36 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da

3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Almeno due tra i Consiglieri dovranno essere scelti tra i soci fondatori.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 37 (Compiti dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli

amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi all'organo amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto allo stesso, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 42 (Organo di controllo)

Quando ne ricorrano le condizioni di legge, o su decisione dell'assemblea, viene nominato un sindaco unico e/o l'eventuale supplente o un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che ha anche funzioni di controllo legale dei conti.

I sindaci, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge vigenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina il sindaco unico o i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo.

Il controllo contabile, ove non affidato al sindaco unico o al collegio sindacale, spetta al revisore di cui al successivo articolo 45.

Articolo 43 (Revisore)

Qualora, in alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà degli stessi, la cooperativa nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef).

Art. 44 (Compiti)

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo legale dei conti. Esso inoltre

vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27.
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della 31/01/1992 n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della decisione dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 (Divieti)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo

per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Lumezzane, 5 maggio 2017

F.to Ilca Grigore Sorin

F.to Trivella Damiano

F.to Antonella Cordoma

F.to Pinzuti Maria Antonietta

F.to Pasotti Pierangelo

F.to Zorzi Giovanni

F.to Zanoni Alvanella

F.to De Peri Rosa

F.to Depiazzi Denis

F.to Jonida Bitraj

F.to Zani Annarita

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.